



COMUNE DI PERUGIA

54 – S.O. ORGANIZZAZIONE, ENTRATE E CONTROLLI

Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.04.2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 31.05.2021

Si attesta che il presente Regolamento è conforme al testo depositato presso la U.O. Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 - Ambito - Finalità del regolamento	4
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali	4
TITOLO II – DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI	6
Articolo 3 - Domanda di occupazione	6
Articolo 4 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione	7
Articolo 5 - Obblighi del concessionario	7
Articolo 6 - Durata dell’occupazione	7
Articolo 7 - Titolarità della concessione o autorizzazione	8
Articolo 8 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	8
Articolo 9 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	8
Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	8
Articolo 11 - Occupazioni abusive	9
Articolo 12 - Rinvio	9
TITOLO III – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	11
Articolo 13 - Presupposto del canone	11
Articolo 14 - Soggetto obbligato	11
Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico	12
Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie	13
Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	14
Articolo 18 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	15
Articolo 19 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	15
Articolo 20 - Esenzioni dal canone	15
Articolo 21 - Riduzioni del canone	18
TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI	20
Articolo 22 - Tipologia degli impianti di affissioni e piano degli impianti	20
Articolo 23 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	20
Articolo 24 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	20
Articolo 25 - Riduzione del canone relativo alle pubbliche affissioni	20
Articolo 26 - Esenzioni dal canone relativo alle pubbliche affissioni	21
Articolo 27 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	21
TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI	25
Articolo 34 - Dichiarazione	25
Articolo 35 - Modalità e termini per il pagamento del canone	25
Articolo 38 - Indennità e sanzioni	27

Articolo 39 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	28
Articolo 40 - Riscossione coattiva	29
Articolo 41 - Rimborsi	29
TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	30
Articolo 42 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione.....	30
Articolo 43 - Passi carrabili	30
Articolo 44 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante	31
Articolo 45 - Occupazioni con chioschi e aree delimitate con strutture amovibili.....	31
Articolo 46 - Occupazioni a sviluppo progressivo.....	32
Articolo 47 - Attività di propaganda elettorale	32
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE.....	33
Articolo 48 - Utilizzo pubblicitario dei cantieri relativi alle opere pubbliche	33
TITOLO VIII – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.....	34
Articolo 49 - Oggetto	34
Articolo 50 - Disposizioni generali	34
Articolo 51 - Presupposto del canone	34
Articolo 52 - Soggetti obbligati	34
Articolo 53 - Rilascio dell’autorizzazione	35
Articolo 54 - Criteri per la determinazione della tariffa	35
Articolo 55 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	35
Articolo 56 - Determinazione del canone	36
Articolo 57 - Modalità e termini per il pagamento del canone	36
Articolo 58 - Funzionario responsabile.....	37
Articolo 59 - Accertamenti - Recupero canone	37
Articolo 60 - Indennità e sanzioni.....	38
Articolo 61 - Sospensione dell’attività di vendita.....	39
Articolo 62 - Riscossione coattiva	39
Articolo 63 - Rimborsi	39
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	39
Articolo 64 - Disposizioni finali e transitorie	39
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....	41
Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	46
Allegato C - CATEGORIE TARIFFARIE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI CANONI	47
Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.....	47

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Ambito - Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Perugia del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dalle successive modificazioni ed integrazioni e del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (canone non ricognitorio), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. In particolare il canone comprende:
 - a. Il canone per l'utilizzo pubblicitario dei cantieri relativi alle opere pubbliche, in attuazione del piano generale della pubblicità, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 17/12/2009;
 - b. Il canone di concessione di terreni di proprietà comunale per l'installazione di impianti radioelettrici, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 579 del 30/12/2010;
 - c. Il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito con la deliberazione della Giunta comunale n. 1962 del 04/05/1989.
4. Ai sensi del comma 837 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate si applica, in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 30/03/2016 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e

sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente, anche rilasciato in forma assentita;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c);

e) occupazione permanente: le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

f) occupazione temporanea: le occupazioni, anche continuative, di durata inferiore all'anno;

g) pubblicità permanente: la diffusione di messaggi pubblicitari di durata pari o superiore all'anno solare;

h) pubblicità temporanea: la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno solare.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati del comune, avente l'Ente una popolazione superiore a 10.000 abitanti, come individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale sono considerate abusive, così come quelle difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione e quelle che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o dell'autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune.

TITOLO II – DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI

Articolo 3 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari, con allegate apposite planimetrie;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per l'effettivo periodo di occupazione.
7. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contemporaneamente.

Articolo 4 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. La competenza dei procedimenti per il rilascio della concessione o autorizzazione di suolo pubblico spetta agli uffici individuati dall'organizzazione degli uffici e servizi stabilita dalla Giunta comunale.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, indicati nel Regolamento sul procedimento amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare il termine è stabilito ai sensi della L. 241/1990 in giorni 30. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/1990.
3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.
4. Nel caso di occupazioni temporanee, l'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.
5. La concessione o l'autorizzazione possono essere negate per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi un serio intralcio alla circolazione stradale.

Articolo 5 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione o trasferimento ad altro titolo dell'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

Articolo 6 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 7 - Titolarietà della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del presente regolamento.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 8 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 9 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere, non rinnovare/prorogare o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune comporta la restituzione del canone eventualmente pagato per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie per lo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato alla realizzazione di costruzioni o l'impianto stabile di attrezzature o impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone per il periodo non ancora maturato della concessione o dell'autorizzazione revocata.

Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso e comunque per inadempienze in ordine alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, previa apposita diffida;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 8 comma 1, del presente regolamento, relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 11 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, Legge 27 dicembre 2006, n. 196, rilevata la violazione, procede alla contestazione ai sensi di legge. L'Ente, laddove previsto dalla legge, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 12 - Rinvio

1. La disciplina di cui al presente titolo si applica solo in assenza di specifiche discipline settoriali. Sono fatte inoltre salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
2. Si rinvia espressamente ai seguenti vigenti Regolamenti comunali per quanto riguarda le procedure amministrative relative ai titoli abilitativi autorizzatori o concessori delle fattispecie ricomprese nei canoni disciplinati dal presente regolamento:
 - a) Regolamento del Piano generale della pubblicità – Norme tecniche di attuazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 157 del 16/12/2002, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 5/5/2017;
 - b) Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Centro Storico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 118 del 18/7/2011, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28/1/2020;
 - c) Regolamento per il commercio su aree pubbliche (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 160 del 12/12/2016);
 - d) Regolamento comunale per gli scavi nel suolo pubblico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 188 del 22/10/2010 e successive modificazioni;
 - e) Regolamento per l'uso del suolo e sottosuolo pubblico ai fini delle reti di TLC (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 16/12/2002 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 9/2/2004);
 - f) Regolamento per la realizzazione di reti di teleriscaldamento su suolo pubblico (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 201 del 27/10/2008);

- g) Regolamento per la realizzazione di infrastrutture e reti internet a banda larga (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 11/4/2016);
- h) Deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 17/12/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'utilizzo pubblicitario dei cantieri relativi alle opere pubbliche in attuazione del piano generale della pubblicità;
- i) Regolamento dello spettacolo viaggiante della Città di Perugia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 153 del 18/07/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- j) Regolamento sagre e feste popolari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 31/08/2015.

TITOLO III – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 13 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio, aree di proprietà privata sulle quali risulta costituita una servitù di pubblico passaggio;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. Fermo restante il disposto del comma 818 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della provincia, ubicate nel territorio comunale, purché la stessa non abbia istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al precedente comma 1, lettera b, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 14 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del codice civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, in caso di affitto, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima.

Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; l'importo dovuto del canone è determinato moltiplicando la relativa tariffa annuale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la relativa tariffa per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, e per il numero dei giorni o delle ore della stessa occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato secondo quanto riportato dal successivo articolo 19.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
9. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10%.
10. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
11. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq; ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Resta fermo che le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protraggono le stesse; l'importo dovuto del canone è determinato moltiplicando la relativa tariffa annuale per la superficie del mezzo pubblicitario, di norma espressa in metri quadrati. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la relativa tariffa per la superficie del mezzo pubblicitario, di norma espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, e per il numero dei giorni della stessa.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Il canone è calcolato avendo come parametro di riferimento la superficie del mezzo pubblicitario tenuto conto dei coefficienti tariffari della 2^a categoria. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
10. Il canone per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, sulla base della tariffa approvata.
11. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno o frazione e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito, sulla base della tariffa approvata.
12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, sulla base della tariffa approvata.

Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero le misure di base stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Le tariffe del canone sono determinate in relazione:
 - a. alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria è ubicata;
 - b. alla superficie del mezzo pubblicitario o dell'occupazione, nonché alla modalità di diffusione e durata del messaggio o alla tipologia di occupazione;
 - c. al valore economico della disponibilità dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d. al valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.
3. I coefficienti riferiti al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla lettera c) del precedente comma ed al beneficio economico di cui alla precedente lettera d) del precedente comma e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con la deliberazione di determinazione delle tariffe. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determinazione del responsabile del procedimento.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto.
6. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata delle seguenti percentuali:

Dimensioni mezzo pubblicitario	Percentuale di maggiorazione in base alla zona di diffusione del messaggio pubblicitario	
	Categoria 1	Categoria 2
Da 0 mq fino a mq 1,00	40%	100%
Oltre 1 mq fino a mq 5,50	40%	100%
Oltre 5,50 mq fino a 8,50 mq	33,33%	66,66%
Oltre 8,50	29%	50%

7. La tariffa prevista per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nelle zone del territorio comunale appartenenti alla categoria 2, su mezzi di superficie superiore a 5,50 mq e fino a 8,50 mq è maggiorata del 25% e su mezzi di superficie superiore a 8,50 mq del 43%.
8. La tariffa è altresì maggiorata nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari mediante occupazione di suolo pubblico o di spazi sovrastanti lo stesso.
9. Le tariffe sono maggiorate del 50% durante il periodo dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno, relativamente alla diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo.

Articolo 18 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, come riportato nell'allegato "A" del presente Regolamento, il quale ne costituisce parte integrante.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per la componente relativa all'esposizione pubblicitaria, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, sulla base degli elementi riportati nel comma 1, come riportato nell'allegato "B" del presente Regolamento, il quale ne costituisce parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 19 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,00.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 20 - Esenzioni dal canone

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.
- k. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- o. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - p. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono altresì esenti dal canone:
- a. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - b. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - c. le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - d. le occupazioni di soprasuolo stabili effettuate con balconi, bow-windows, verande e terrazze;
 - e. le occupazioni del suolo pubblico effettuate con i contenitori e le altre attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani utilizzate o fornite dal gestore del servizio pubblico;
 - f. le occupazioni l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica di veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico;
 - g. le occupazioni realizzate con griglie ed intercapedini;
 - h. le occupazioni degli spazi soprastanti il suolo pubblico con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico con gronde ed elementi simili aggettanti sul suolo pubblico;
 - i. gli avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità - che non superino ciascuno la superficie di mezzo metro quadrato - e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato. Sono comunque esenti gli avvisi legati a situazioni di emergenza sanitaria.
 - j. le tabelle esposte all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico lungo l'itinerario di viaggio, per le parti contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - k. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli;
 - l. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - m. le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato - qualora non espressamente stabilite - non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - n. nelle more della piena applicabilità delle disposizioni del D.Lgs 03/07/2017, n. 117, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al D.Lgs 04/12/1997, n. 460, come richiamate dall'art. 5, commi 2, 3 e 4 del regolamento comunale per la disciplina dell'accertamento e della riscossione delle entrate tributarie del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 08/02/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esenzione compete fino alla

piena operatività della disciplina del D.Lgs 117/2017, come stabilita dall'art. 104, comma 2, del medesimo decreto.

- o. le occupazioni che superino la scadenza originaria della concessione, qualora dovute a particolari motivi di necessità e urgenza quali calamità naturali, emergenze sanitarie o simili.

Articolo 21 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lettera f), della L. 160/2019, il canone è ridotto:
 - a) del 50% per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, produttori agricoli e attività commerciali;
 - b) del 50% per le occupazioni temporanee realizzate per lo svolgimento dell'attività edile;
 - c) dell'80% per le occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ivi incluse le correlate occupazioni poste in essere con abitazioni mobili, camper, autocarri, e simili, per il tempo strettamente necessario, utilizzate dagli operatori dello spettacolo viaggiante;
 - d) dell'80% per le occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le occupazioni di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
 - e) del 50% per le occupazioni temporanee del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di pubblici servizi;
 - f) del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, previa stipula di apposita convenzione. La convenzione non consente la restituzione del canone nel caso in cui, per fatto non imputabile all'Amministrazione, l'occupazione non abbia luogo o abbia durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione. Qualora per effetto di modifiche normative e/o tariffarie, il canone determinato al momento della stipula della convenzione risulti inferiore a quanto dovuto, il Comune o il concessionario del servizio potrà comunque richiedere il canone corretto, anche ad integrazione degli importi eventualmente versati;
 - g) del 20% per le occupazioni temporanee con durata superiore a 14 giorni;
 - h) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche operate con strutture da parte delle edicole e con i chioschi di rivendita giornali, rispetto alla tariffa applicata per i chioschi di rivendita fiori e alimentari e le aree occupate o delimitate con strutture amovibili quali dehors, gazebo, fioriere, pedane;
 - h-bis) del 90% per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche poste in essere da parte di enti non commerciali o di altri soggetti per conto degli stessi per la realizzazione di interventi di cui alle lettere b), c), d) ed f) dell'art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 su beni immobili di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 oggetto di apposita verifica positiva da parte della competente Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ubicati nei centri storici, e destinati dall'ente non commerciale proprietario prevalentemente allo svolgimento di attività svolte con modalità non commerciali. La medesima riduzione si applica per l'esposizione pubblicitaria installata a ridosso dei predetti beni immobili, in favore dei soggetti che abbiano stipulato un contratto di sponsorizzazione per gli interventi edilizi di cui al periodo precedente, per il tempo massimo di durata degli interventi e a condizione che il costo degli stessi (al netto degli oneri fiscali), a carico dello sponsor, sia superiore al risparmio del canone e di altre

agevolazioni comunali; a tal fine lo sponsor dovrà presentare idonea documentazione al Settore competente del Comune, da cui risulti la tipologia ed il costo degli interventi. La riduzione compete esclusivamente agli interventi iniziati nel triennio 2021-2023 e non si applica in ogni caso in favore delle fondazioni bancarie e dei partiti politici.

- i) del 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro. La riduzione compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
- j) del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione compete previa presentazione di idonea documentazione. Nel caso in cui la diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla presente lettera sia realizzata con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- k) del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Le riduzioni di cui alla lettera da a) a h-bis) del presente comma sono tra loro cumulabili a cascata.

2 Relativamente alle fattispecie di cui alle lettere i), j) e k) del comma 1, nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:

- il soggetto tenuto al pagamento del canone in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti, di cui alla lettera h) del comma 1;
- gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione;

In caso contrario, e qualora la manifestazione non rientri tra quelle elencate alla lettera k) del comma 1, la riduzione non compete.

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti di affissioni e piano degli impianti

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Le tipologie, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 157 del 16/12/2012, al quale si rinvia per tutto quanto eventualmente non disposto nel presente titolo.

Articolo 23 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 24 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata dalla deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle tariffe.
3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
5. Le tariffe del canone sono maggiorate del 50% durante il periodo dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno, relativamente alle pubbliche affissioni a carattere commerciale.
6. La tariffa del canone sulle pubbliche affissioni è maggiorata del 50% in caso di affissioni inferiori a 50 fogli.
7. Per le richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, la tariffa del canone è maggiorata del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli la tariffa è maggiorata del 100%.
8. La tariffa della 1^ categoria si applica solo alle affissioni a carattere commerciale. Alle altre affissioni si applica anche nella 1^ categoria la tariffa della 2^ categoria.

Articolo 25 - Riduzione del canone relativo alle pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 26;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Nell'ipotesi in cui i manifesti di cui al precedente comma 1, lettera c) contengano oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare anche l'indicazione di persone, ditte o società che abbiano contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:
- a. il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti di cui alla lettera b) del precedente comma 1;
 - b. gli altri soggetti pubblicizzati siano Enti Pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione.

In caso contrario la riduzione non compete.

Articolo 26 - Esenzioni dal canone relativo alle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 27 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico di cui al successivo articolo 31.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario, in caso di concessione, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi; il predetto elenco è recapitato al committente a mezzo del servizio postale quando il medesimo, unitamente alla richiesta, consegna apposita busta completa anche dell'affrancatura.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ovvero il Concessionario, nel caso di concessione, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può recedere dalla commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di revocare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ovvero il Concessionario, in caso di concessione, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 28 - Mantenimento dell'efficacia delle affissioni

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, il Comune ovvero il concessionario, in caso di concessione, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche a mezzo posta elettronica certificata nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

Articolo 29 - Timbratura dei manifesti

1. Tutti i manifesti, i cartelli, gli stendardi e gli striscioni comunque affissi, dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia ed in maniera chiaramente visibile a cura del Comune o del Concessionario, nel caso di concessione, con speciale timbro riportante, oltre all'indicazione dell'Ufficio Comunale d'Affissioni, anche la data di scadenza dell'affissione o dell'esposizione al pubblico.
2. L'apposizione del timbro di cui sopra dà certezza dell'avvenuto regolare assolvimento degli oneri impositivi.

Articolo 30 - Affissione urgenti mortuarie

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.
2. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.
3. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.
4. La durata delle affissioni relative ad annunci, avvisi o manifesti funebri è limitata a giorni 2.
5. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.
6. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio Comunale o al Concessionario, nel caso di concessione, provvedendo al pagamento del canone.

Articolo 31 - Registri cronologici

1. Il Comune ovvero il Concessionario, nel caso di concessione, è tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte;
 - registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte nel caso di ritardi nell'affissione per cause di forza maggiore o esaurimento degli spazi e degli eventuali annullamenti della commissione;
 - registro nel quale elencare i bollettari di ricevute a madre e figlia assunti in carico, vidimati con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone;
2. Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Generale del Comune prima di essere posti in uso.

Articolo 32 - Spostamento degli impianti

1. Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

Articolo 33 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI

Articolo 34 - Dichiarazione

1. Ferme restando le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle fattispecie soggette al presente canone, nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto obbligato, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su apposito modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata al competente Ufficio comunale ovvero al concessionario, il quale rilascia ricevuta. La dichiarazione può essere presentata, oltre che direttamente e a mezzo posta con raccomandata a/r anche a mezzo posta elettronica certificata ovvero con modalità telematiche stabilite dal Comune. La dichiarazione si considera tempestiva solo se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. La pubblicità si intende prorogata con il pagamento del canone effettuato entro il termine del comma 1 dell'articolo 35, sempre che non venga presentata la denuncia di cessazione entro lo stesso termine.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico, la dichiarazione è sostituita dalla richiesta di concessione/autorizzazione, la quale deve contenere tutti gli elementi necessari per l'applicazione del canone. Resta fermo l'obbligo previsto dall'art. 19 del presente regolamento.

Articolo 35 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, ovvero dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario. Per gli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 28 febbraio. Per importi superiori a Euro 300,00, nel caso delle occupazioni di suolo pubblico, e ad Euro 1.500,00, nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre del medesimo anno. Nel primo anno di concessione/autorizzazione, in caso di pagamento rateale, la prima rata va versata contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione e le rate successive alle scadenze sopra indicate, utilizzando quelle ancora utili.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o dell'inizio della pubblicità.
3. Nel caso di nuova concessione/autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Nel caso di fruizione della riduzione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f) del presente regolamento, relativa alle occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in deroga a quanto sopra, secondo le seguenti modalità:
 - a) se d'importo inferiore o pari ad € 100,00, in unica soluzione entro la data di inizio dell'occupazione;
 - b) se d'importo superiore ad € 100,00 e fino ad € 250,00, anticipatamente in unica soluzione o in due rate di pari ammontare di cui la prima entro la data di inizio dell'occupazione e la seconda a distanza di un mese;
 - c) se d'importo superiore ad € 250,00, anticipatamente in unica soluzione o in rate di pari ammontare di cui la prima entro la data di inizio dell'occupazione e le restanti nei termini previsti dal comma 2, limitatamente alle scadenze disponibili.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali e le sanzioni di cui al presente regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10. Per le occupazioni di all'art. 19 del presente regolamento, resta fermo che il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
11. Il versamento del canone non deve essere effettuato qualora sia inferiore all'importo complessivo, per anno solare nel caso di occupazioni o diffusioni pubblicitarie permanenti, di € 10,00.

Articolo 36 - Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile del canone sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione, al rimborso ed all'accertamento del canone. È possibile che siano individuati anche più funzionari responsabili. Il funzionario è individuato, salva diversa previsione del regolamento comunale sugli uffici e sui servizi o della Giunta comunale, nei Dirigenti alla cui Area/Unità operativa o Sezione Operativa è attribuita la gestione delle procedure di accertamento e riscossione dei prelevanti prelievi, dei relativi provvedimenti di concessione/autorizzazione, ciascuno per le proprie competenze.
2. In caso di affidamento della gestione del canone o di alcune sue componenti a terzi, responsabile della gestione del canone o della componente affidata è il concessionario.

Articolo 37 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dall'articolo 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedono il funzionario responsabile del canone, nonché altri dipendenti del Comune o del concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici

competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al concessionario.

3. Il Comune o il concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni / diffusioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali (atto di accertamento esecutivo patrimoniale) ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Il pagamento delle somme richieste con l'atto di accertamento esecutivo può essere effettuato in forma rateale, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di riscossione delle entrate ordinarie.
5. Si provvede al recupero delle spese di notifica e delle altre spese secondo le modalità indicate nell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Non si dà luogo all'attività di recupero quando l'importo del canone, comprensivo delle sanzioni e degli interessi, non è superiore ad € 16,53.

Articolo 38 - Indennità e sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, contestate dalla Polizia Locale, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla struttura competente all'accertamento/riscossione della specifica fattispecie del canone.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, fino ad un massimo del doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento pagamento del canone la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in caso di mancato pagamento del canone alle prescritte scadenze, prima che la violazione sia stata già contestata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il soggetto tenuto al pagamento del canone può regolarizzare la violazione provvedendo al versamento del canone dovuto, oltre agli interessi nella misura legale ed alla sanzione ridotta ad 1/10 del minimo, qualora il ritardo non superi 30 giorni, ad 1/9 del minimo, se il ritardo non supera 90 giorni, ad 1/8 del minimo qualora il ritardo non superi 1 anno dalla commissione della violazione e ad 1/7 qualora il ritardo non superi 2 anni dalla commissione della violazione.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, diverse da quelle contemplate dal Codice della Strada e da specifici regolamenti, si applica conseguentemente l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, sono irrogate di norma contestualmente all'atto di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 39 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata laddove previsto espressamente dalla legge.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 40 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di affidamento totale o parziale del canone in concessione, la riscossione coattiva è effettuata dal concessionario, secondo le modalità previste dal sopra richiamato comma 792.

Articolo 41 - Rimborsi

1. Il soggetto tenuto al versamento del canone può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di 5 anni dal pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro il termine previsto dai vigenti regolamenti comunali o in mancanza entro 180 giorni.
3. Sulle somme dovute spettano gli interessi nella medesima misura di cui all'articolo 35.
4. Non si procede al rimborso per importi inferiori al limite minimo di cui al comma 11 dell'articolo 35.

TITOLO VI - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 42 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione, è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Decreto Legislativo 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata 9 anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
4. Sono soggette al rilascio dell'apposita concessione comunale anche le occupazioni effettuate con impianti radio-televisivi, piccoli impianti quali impianti dedicati al digitale terrestre, sistemi punto-multipunto, ponti radio, parabole ecc., da collocare su impianti di teleradiocomunicazioni esistenti, impianti WI-FI e WI-MAX e impianti per pubblica utilità/sicurezza.
5. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo, unico per tutte le zone territoriali di ubicazione, è quantificato applicando la tariffa appositamente indicata nella deliberazione di approvazione delle tariffe, indipendentemente dalla superficie occupata.
6. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al presente articolo legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone anno corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
7. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

Articolo 43 - Passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa

determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non viene considerato intervallo il caso in cui il marciapiede si interrompa in prossimità dell'accesso senza successiva ripresa o prosecuzione. Il canone non è dovuto nel caso in cui il passo carrabile sia realizzato interamente su superficie di proprietà privata. Non sono passi carrabili gli accessi a raso, cioè quelli posti a filo con il manto stradale e privi di un'opera visibile che renda concreta e certa l'occupazione di suolo pubblico o di superficie privata sottratta all'uso pubblico, intendendosi per "opera visibile" una costruzione atta a facilitare l'ingresso o l'uscita dalla proprietà privata e che renda palese tale destinazione. Non costituisce, altresì, opera visibile la copertura realizzata con catrame o altro materiale, ovvero realizzata con grate o altre opere finalizzate al deflusso di acqua e detriti.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. L'occupazione del suolo con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non già beneficianti dell'esenzione, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. In questo caso l'area destinata al divieto di sosta, anche se antistante un passo a raso, è soggetta al pagamento del canone.
6. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 44 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza ai fini del computo dell'occupazione del suolo le occupazioni realizzate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa, nonché con un chiosco, non superiori a quattro metri quadrati.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 829, della L. 160/2019.

Articolo 45 - Occupazioni con chioschi e aree delimitate con strutture amovibili

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con chioschi o nel caso di aree occupate o delimitate con strutture amovibili quali dehors, gazebo, fioriere, pedane e simili, il canone è determinato moltiplicando ulteriormente la corrispondente tariffa della specifica categoria per i seguenti coefficienti, distinti per zone:

Ubicazione occupazione	Categoria tariffaria	Coefficienti di moltiplicativi tariffa occupazione suolo permanente
Corso Vannucci	1	1,25
Piazza IV novembre e traverse Corso Vannucci fino ad una profondità di 30 ml	1	1,22
Piazza Matteotti	1	1,17
Via Oberdan	1	0,99
Via S. Ercolano	1	0,77
Altre vie	1	0,73
zona semiperiferica	2	0,78
zona periferica	3	0,84
zona agraria	4	1,00

2. La

maggiorazione di cui al comma 1 non si applica alle occupazioni effettuate con i chioschi e le edicole destinati alla rivendita dei giornali.

Articolo 46 - Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore.

Articolo 47 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 48 - Utilizzo pubblicitario dei cantieri relativi alle opere pubbliche

1. Nell'ipotesi di utilizzo pubblicitario delle impalcature, dei ponteggi, delle recinzioni di cantiere concesso nell'ambito delle procedure di appalto e concessione delle opere pubbliche, nel rispetto delle norme di legge e della specifica disciplina prevista dalle Norme tecniche di attuazione del Piano generale della pubblicità, l'importo complessivo del canone è maggiorato dei seguenti importi:
 - a. € 60,00/mq mese, per la Zona A1 di cui alle sopra richiamate Norme tecniche di attuazione del Piano generale della pubblicità, comprendente il centro storico della città e delle frazioni, corrispondente alle zone territoriali omogenee definite "A" nel Piano regolatore generale, secondo la classificazione di cui all'art.17 Legge 765/67 e D.M. 1444/68;
 - b. € 45,00/mq al mese, per la Zona A2, di cui alle sopra richiamate Norme tecniche di attuazione del Piano generale della pubblicità comprendente le restanti parti del "centro abitato", individuato nella deliberazione della Giunta Comunale del 21 aprile 1994, n. 1333 e successive modificazioni;
 - c. € 35,00/mq al mese, per la Zona B, di cui alle sopra richiamate Norme tecniche di attuazione del Piano generale della pubblicità, comprendente le restanti parti del territorio comunale.

Gli importi sono rapportati al periodo di effettivo utilizzo. I medesimi importi possono essere modificati annualmente, così come eliminati, con deliberazione della Giunta comunale.

TITOLO VIII – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 49 - Oggetto

1. Il presente Titolo contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Perugia.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati del comune, in quanto avente popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 30/03/2016 per gli assegnatari di box presso il mercato di Piazza del Circo e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Resta ferma l'applicazione del contributo servizi previsto dalle vigenti deliberazioni della Giunta comunale.

Articolo 50 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

Articolo 51 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono considerati mercati, ai soli fini del canone, anche le fiere e i posteggi fuori mercato.

Articolo 52 - Soggetti obbligati

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 53 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 160 del 12/12/2016.

Articolo 54 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa standard annuale e la tariffa giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero le misure di base stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Le tariffe del canone sono determinate in relazione:
 - a. alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui l'occupazione è ubicata;
 - b. alla superficie dell'occupazione, nonché alla tipologia di occupazione;
 - c. al valore economico della disponibilità dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d. al valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera c) ed al beneficio economico di cui alla precedente lettera d) sono approvati dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiore al 25% rispetto alla tariffa base.
5. In sede di determinazione delle tariffe i coefficienti saranno opportunamente determinati nel caso di occupazioni poste in essere nei mercati comunali da soggetti diversi dai titolari di concessione di posteggio, nonché per gli assegnatari di box, tenendo anche conto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 30/03/2016.

Articolo 55 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, come riportato nell'allegato "A" del presente Regolamento, il quale ne costituisce parte integrante.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Ai fini della determinazione della tariffa, alle strade, aree e spazi pubblici appartenenti alla categoria 1 si applica la tariffa più elevata. In deroga a quanto previsto nell'allegato A al presente regolamento, le tariffe riferite al canone di cui al presente titolo, relative alle strade, aree e spazi pubblici appartenenti alla categoria 2 sono ridotte del 27,5% rispetto alla categoria 1, quelle della

categoria 3 sono ridotte in misura del 45% rispetto alla categoria 1 e quelle della categoria 4 sono ridotte in misura del 65% rispetto alla categoria 1.

Articolo 56 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione. L'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa annuale per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le occupazioni temporanee l'importo del canone è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera frazionata per ore in relazione all'orario effettivo e della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera. Sono considerate tali le occupazioni realizzate nei mercati comunali anche da parte dei titolari di concessione di posteggio.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi dei commi precedenti.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Si applica al canone l'esenzione di cui all'art. 20, comma 2, lettera n), del presente regolamento.

Articolo 57 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Per gli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 28 febbraio. Per importi superiori a Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima scadente il 28 febbraio e le successive scadenti il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre del medesimo anno. Nel primo anno di concessione/autorizzazione, in caso di pagamento rateale, la prima rata va versata contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione e le rate successive alle scadenze ancora utili sopra indicate.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione ovvero al momento dell'inizio dell'occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee periodiche il versamento deve essere eseguito in unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno. Nell'ipotesi in cui l'importo del canone superi Euro 300,00, lo stesso può essere versato in quattro rate, scadenti il 28 febbraio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre del medesimo anno.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico o di affitto, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali e le sanzioni di cui all'articolo 60 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. Nel caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, il versamento sarà effettuato secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193/2016.
10. Il versamento del canone non deve essere effettuato qualora sia inferiore all'importo complessivo, riferito all'anno solare nel caso delle occupazioni permanenti, di € 10,00.

Articolo 58 - Funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile del canone sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione, al rimborso ed all'accertamento del canone. È possibile che siano individuati anche più funzionari responsabili. Il funzionario è individuato, salva diversa previsione del regolamento comunale sugli uffici e sui servizi o della Giunta comunale, nei Dirigenti alla cui Area/Unità operativa o Sezione Operativa è attribuita la gestione delle procedure di accertamento e riscossione dei previgenti prelievi, ciascuno per le proprie competenze.
2. In caso di affidamento della gestione del canone o di alcune sue componenti a terzi, responsabile della gestione del canone o della componente affidata è il concessionario.

Articolo 59 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dall'articolo 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvedono il Funzionario Responsabile, nonché altri dipendenti del Comune o del concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione o al Concessionario.
3. Il Comune o il concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali (atto di accertamento esecutivo patrimoniale) ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Il pagamento delle somme richieste con l'atto di accertamento esecutivo può essere effettuato in forma rateale, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di riscossione delle entrate ordinarie.
5. Non si dà luogo all'attività di recupero quando l'importo del canone, comprensivo delle sanzioni e degli interessi non è superiore ad € 16,53.

Articolo 60 - Indennità e sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, contestate dalla Polizia Locale, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dalla struttura competente all'accertamento/riscossione della specifica fattispecie del canone.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, fino ad un massimo del doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento pagamento del canone la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in caso di mancato pagamento del canone alle prescritte scadenze, prima che la violazione sia stata già contestata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il soggetto tenuto al pagamento del canone può regolarizzare la violazione provvedendo al versamento del canone dovuto, oltre agli interessi nella misura legale ed alla sanzione ridotta ad 1/10 del minimo, qualora il ritardo non superi 30 giorni, ad 1/9 del minimo, se il ritardo non supera 90 giorni, a 1/8 del minimo qualora il ritardo non superi 1 anno dalla commissione della violazione e ad 1/7 qualora il ritardo non superi 2 anni dalla commissione della violazione.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, diverse da quelle contemplate dal Codice della Strada e da specifici regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alle violazioni delle norme del codice della strada, sono irrogate di norma contestualmente all'atto di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

9. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 61 - Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di reiterato omesso o insufficiente pagamento del canone per più annualità ai sensi del presente Regolamento, a norma dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 62 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di affidamento totale o parziale del canone in concessione, la riscossione coattiva è effettuata dal concessionario, secondo le modalità previste dal sopra richiamato comma 792.

Articolo 63 - Rimborsi

1. Il soggetto tenuto al versamento del canone può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di 5 anni dal pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro il termine previsto dai vigenti regolamenti comunali o in mancanza entro 180 giorni.
3. Sulle somme dovute spettano gli interessi nella medesima misura di cui all'articolo 57. Il rimborso non è dovuto per importi non superiori a quello indicato nel medesimo articolo 57.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 64 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni/autorizzazioni in essere alla data della sua entrata in vigore.
4. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
5. Le discipline contenute nei regolamenti comunali relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni ed agli altri canoni assorbiti dai canoni di cui al presente regolamento restano applicabili per quanto attiene ai presupposti verificatisi fino al 31 dicembre 2020.
6. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
7. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

8. Contestualmente alla sua entrata in vigore è abrogato il regolamento comunale di disciplina provvisoria del canone unico patrimoniale e del canone mercatale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 11/01/2021, fermi restando gli effetti dallo stesso prodotti.
9. Per l'anno 2021, il versamento dei canoni relativi alle occupazioni o alle diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti deve essere effettuato in unica soluzione ovvero mediante pagamento della prima rata entro il termine del 31 luglio 2021. Le eventuali rate successive scadono nei termini del 30 settembre 2021, 30 novembre 2021 e 15 dicembre 2021. Il versamento dell'eventuale conguaglio dei canoni dovuti per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, determinato come differenza tra l'importo dovuto sulla base delle tariffe dei canoni e quanto corrisposto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento comunale di disciplina provvisoria del canone unico patrimoniale e del canone mercatale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 11/01/2021, è effettuato entro il 31 luglio 2021. L'eventuale rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal versamento. Per il medesimo anno il limite per il pagamento rateale del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, di cui al comma 1 dell'art. 35 del presente regolamento, è ridotto ad € 750,00.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone relativo alle occupazioni le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 4 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade o aree di 2a categoria è ridotta in misura del 30 % rispetto alla 1a.
5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 50% rispetto alla 1a.
6. La tariffa per le strade di 4a categoria è ridotta in misura del 70% rispetto alla 1a.
7. Le percentuali di riduzione possono essere modificate con deliberazione della Giunta comunale.

CATEGORIA PRIMA

TUTTE LE VIE E PIAZZE COMPRESSE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA', RIPORTATE NELL SUCCESSIVO ELENCO

Elenco vie comprese nella 1° categoria

INDIRIZZO	INDIRIZZO	INDIRIZZO	INDIRIZZO
ABRUZZO	CONVENTUCCIO	LUCERTOLA DELLA	RONDINE DELLA
DELL'ACQUEDOTTO	CORROTTA	LUCIDA	ROSCETTO DEL
ALBA	CORTONE	LUNA DELLA	RIPA DI MEANA (tutti i pari)
LEON BATTISTA ALBERTI	COTOGNO	LUPATELLI D. PIAZZA	ROSSI SCOTTI PIAZZA
ALESSI	CUCCUINA	LUPATELLI D. VIA	RUPE DELLA
ALFANI PIAZZA	CUMANA	LUPO DEL	SACCO DEL
ALIGHIERI DANTE	CUPA DELLA	MADONNA DELLA	SALITA DI S. GIULIANA
ALUNNI	CURATO	MADONNA DI BRACCIO	SALTO DEL
ANDREOCCI AMERIGO	CURIOSA	MAESTA' DELLE VOLTE	S. AGATA
ANSIDEI PIAZZA	DADO	MAMELI G.	S. AGNESE
ANTINORI ORAZIO dal Civ. 1 al 27 e dal 2 al 26	DAL POZZO E. dal 2 al 136/C e dall'1 all'83	MANEGGIO DEL	A. ANDREA
APOSTOLI DEGLI	DANTI PIAZZA	MARCONI G.	S. ANNA
APPIA	DANZETTA	MARIOTTI ANNIBALE PIAZZA	S. ELISABETTA
AQUILA	DELIZIOSA	MARIOTTI ANNIBALE VIA	S. ERCOLANO

AQUILONE	DELLA CORGNA A.	MARTELLI DEI	S. FRANCESCO PIAZZA
ARCHI	DEPOSITO	MARZIA	S. FRANCESCO VIA
ARCO	DESERTA	MASI L.	S. GIACOMO
ARMONICA	DI LORENZO F.	MATTEOTTI PIAZZA	S. GIOVANNI DEL FOSSO
ASILO	DEL DRAGO PIAZZA	MATTIOLI	S. GIOVANNI DI DIO PIAZZA
AURORA	DEL DUCA PIAZZA	MAZZINI G.	S. GIUSEPPE dal Civ. 1 all'1/a
AZZI	DEL DUCA VIA	MELO DEL	S. LUCIA
BACIADONNE	EBURNEA	MENICUCCI L.	S. MARGHERITA
BAGLIONI	ELCE DI SOTTO	MICHELOTTI BIORDO PIAZZA	S. PAOLO PIAZZA E VIA
BALCONE	EREMITA	MOGHERINO DEL	S. PROSPERO dal Civ. 21 al 39 e dal 4 al 18
BALDESCHI	EUGUBINA VIA dal civ. 2 al 42 e dal 1 al 53	MORETTI F.	S. SAVINO
BALDO	EUROPA PIAZZALE	MORLACCHI F. PIAZZA	S. SEBASTIANO
BARTOLO	FABRETTI A.	MORO DEL	S. STEFANO
BARUTOLI	FAGIANO	MORONE DEL	SANTINI G.
BATTISTI CESARE	FAINA Z.	NASPO DEL	SAPIENZA DELLA
BECCARIA CESARE	FANI C.	NESPOLA DELLA	SCALA DELLA
BELLA	FANTI M.	NEBBIOSA	SCARLATTI D.
BELLUCCI PIAZZALE	FATEBENEFRAPELLI	OBERDAN G.	SCIRI DEGLI
BENEDETTA	FAUSTINA	OFFICI DEGLI	SCORTICI DEGLI
BENINCASA	FAVORITA	OMBROSA	SCOSCESA
BERARDI TIBERIO	FERRI BALDASSARRE PIAZZA	ORIZZONTE	SCURA
BESAGLIERI CORSO	FICO	ORO DELL'	SDRUCCIOLA
BONACCIA	FILOSOFI PIAGGIA DEI	ORSINI B.	SENSO DEL
BONACCI BRUNAMONTI M.A.	FIORE	ORSO DELL'	SETTE DEL
BONAPARTE VALENTINI M.	FIORENZUOLA	ORTI DEGLI	SIEPE DELLA
BONAZZI	FIUME	PACE DELLA	SILENZIO DEL
BONCAMBI	FLORAMONTI	PARADISO DEL	SNELLA
BONFIGLI BENEDETTO dal Civ. 2 al 14	FONTI COPERTE dal 2 al 10 e Civ. 13	PARIONE DEL	SOLE DEL
BONTEMPI	FORNO	PARTIGIANI PIAZZA	SOLFAROLI
BORGO XX GIUGNO	FORTE	PASCOLI A.	SOLITARIA
BOTTINELLI	FORTEBRACCIO PIAZZA	PASTICCIO DEL	SPIRITO GUALTIERI L.
BOVARO	FORTUNATA	PAZIENZA	SOTTORIPA
BRIGLIA DI BRACCIO	FORZE DELLE	PELLARI DEI	SPECIOSA
BROCCA DELLA	FRA' BEVIGNATE	PELLAS F.LLI	SPINA DELLA
BRUGNOLI A.	FRANCOLINA	PELLINI POMPEO VIALE	SPOSA DELLA

BRUNO GIORDANO PIAZZA	FRATTI	PEPE DEL	STELLA DELLA
BRUSCHI	FUMO DEL	PERGOLA DELLA	STREGHE DELLE
BUCACCIO civico 1 e civico 2	FUORI LE MURA	PERICOLOSA	STRUZZO DELLO
BUFALO	GABBIA DELLA	PERNICE DELLA	STURIONE DELLO
BULAGAIO dal civ. 2 al 30 e dall'1 al 41	GALLO	PERO DEL	TARTARUGA DELLA
CACCIATORI DELLE ALPI VIA	GARIBALDI CORSO	PERSA	TEDESCA
CANE DEL	GATTI DEI	PERSICO DEL	TIBERI
CAMPO BATTAGLIA	GEMELLA	PIACEVOLE	TOPO DEL
CANAPINA	GENTILE	PIANTAROSE	TORCOLETTI
CANERINO	GERANIO DEL	PICCININO PIAZZA	TORDO DEL
CANTAMERLO	GIARDINO DEL	PICCIONE	TORNETTA DELLA
CANTERINO	GHEZZI DEI	PIETRA DELLA	TORNITORI DEI
CANTINE DELLE	GISMONDA	PINTURICCHIO	DELLA TORRE PIAGGIA
CAPORALI C.	GIULIA	PIOPO DEL	TORRETTA
CARDELLINO	GOLDONI	PISCINELLO DEL	TORRICELLA
CARMINE	GRATA	PODIANI	TRAVERSA
CARTOLARI	GRAZIOSA	POETA DEL	UNIVERSITA' PIAZZA
CASTELLANO	GRILLO DEL	POGGIO DEL	VANESE
CAVALLOTTI PIAZZA	GUARDABASSI	POMPILI G.	VANNUCCI CORSO
CAVOUR CORSO	GUERRIERA	POZZO DEL	VANVITELLI L.
CEFALO	IDALIA	POZZO CAMPANA	VECCHI A. il Civ. 2 e fino al Civ. 25 dispari
CERA	IMBRIANI	PRIORI DEI	XX SETTEMBRE dal Civ. 1 al 13 e dal 2 al 70 - civ. 88 - dal 90 al 106
CESAREI	INDIPENDENZA VIALE	PROME DELLE	VERMIGLIOLI
CHIARA	INNAMORATI	PROSPETTO DEL	VERZARO DEL
CIALDINI E.	ITALIA PIAZZA	PULCRA	VIBI
CIECHI DEI	LABERINTO DEL	PULIGNANI	VINCIOLI
CIRCO	LANARI DEI	XIV SETTEMBRE	VIOLA DELLA
CLARISSE	LARGA	IV NOVEMBRE PIAZZA	VOLPE DELLA
COLOMBA	LAURO DEL	RAFFAELLO	VOLTE DELLA PACE
COMETA	LICEO DEL	RITORTA	
CONCE	LOGGIA DELLA	ROCCHI U.	
CONSOLAZIONE	LORENZINI A. dal Civ. 30 al 36 e dal 31 al 35	ROMA VIALE dal Civ. 2 al 52 e dal 1 al 11	

CATEGORIA SECONDA

TUTTE LE ALTRE VIE E PIAZZE DELLA CITTA', OLTRE IL LIMITE DELIMITANTE LA CAT. 1^ COMPRESSE NEL "CENTRO ABITATO", INTENDENDOSI TALE QUELLO DELIMITATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 30.04.92 N. 285, OLTRE I CENTRI ABITATI DELLE FRAZIONI DI PONTE SAN GIOVANNI E SAN SISTO.

CATEGORIA TERZA

LE VIE E LE PIAZZE COMPRESSE ENTRO IL LIMITE DEI CENTRI ABITATI (COME DELIMITATI AI SENSI DEL CITATO ART. 4 DEL D. LGS. 285/92) DELLE RIMANENTI FRAZIONI DEL COMUNE E PRECISAMENTE:

PONTE VALLECEPPI	MAESTRELLO
MONTE MALBE	PARLESCA
PRETOLA	S. GIOVANNI PANTANO
CENERENTE	LA BRUNA
CASAGLIA	RIPA
CAPANNE	TAVERNACCE
CASE NUOVE P. PIETRA	PIANELLO
PILA	ORFETO CINELLA
S. SABINA	FARNETO
COLLESTRADA	COLOMBELLA
STROZZACAPPONI	FRATTICIOLA SELV.
SANT'EGIDIO	RANCOLFO
CASTEL DEL PIANO	PICCIONE
PONTE FELCINO	RESINA
LACUGNANO	MUGNANO
LIDARNO	CIVITELLABENAZZONE
SAN MARCO	FONTIGNANO
S.ANDREA DELLE FRATTE	S.ORSOLA
PONTE RIO	MONTEPETRIOLO
MADONNA DEL PIANO	CASA DEL DIAVOLO
MONTELAGUARDIA	ACQUAIOLA GRATIANO

COLONNETTA	PONTE PATTOLI
SAN MARINO	SANT'ENEA
S.FORTUNATO DELLA COLLINA	RAMAZZANO LE PULCI
BAGNAIA	SAN MARTINO IN COLLE
MONTEBAGNOLO	PIEVE PAGLIACCIA
PILONICO MATERNO	S.MARTINO IN CAMPO
CANNETO	BOSCO
COLLE UMBERTO	S.MARIA ROSSA
SOLFAGNANO	VILLA PITIGNANO

CATEGORIA QUARTA

TUTTE LE VIE E PIAZZE DEL RESTANTE TERRITORIO COMUNALE.

Allegato B - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE PER LE OCCUPAZIONI E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificati in n. 2 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 60% rispetto a quella della categoria 1
5. Le percentuali di riduzione possono essere modificate con deliberazione della Giunta comunale.

CATEGORIA 1: - comprendente le vie, piazze, luoghi pubblici o aperti al pubblico, ricadenti nelle zone dettagliatamente indicate negli allegati "A" e "B" alla Delibera del Consiglio Comunale n° 80 del 24/06/1994.

CATEGORIA 2: - comprendente tutte le vie, piazze, luoghi pubblici o aperti al pubblico nell'ambito del territorio comunale, ad eccezione di quelle individuate come appartenenti alla categoria 1.

Allegato C - CATEGORIE TARIFFARIE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CANONI**Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

Categorie di occupazioni / esposizione pubblicitaria

OCCUPAZIONI PERMANENTI
Suolo
Passi carrabili
Passi carrabili per distributori di carburante
Divieto di sosta avanti passi carrabili
Sottosuolo
Spazi sovrastanti il suolo
Spazi sovrastanti il suolo con tende e simili aggettanti su suolo pubblico
Sottosuolo con cavi e condutture per erogazione pubblici servizi
telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione - con un operatore
telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione - maggiorazione per ogni operatore in più
impianti radio-televisivi
piccoli impianti digitale terrestre, sistemi multi punto, parabole su impianti di telecomunicazione esistenti
impianti wi-fi wi-max
impianti pubblica utilità/sicurezza
occupazione distributori di carburante con serbatoi non sup. a 3000 litri
occupazione di sottosuolo distributori di carburante - maggiorazione serbatoi per ogni 1.000 litri o frazione rispetto a 3.000 litri
distributori di tabacchi
chioschi rivendita fiori e alimentari, aree occupate o delimitate con strutture amovibili quali dehors, gazebo, fioriere, pedane, ecc., con esclusione delle edicole e dei chioschi di rivendita dei giornali

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
suolo
suolo: produttori agricoli, pubblici esercizi, commercio
sottosuolo
soprasuolo
soprasuolo produttori agricoli, pubblici esercizi, commercio
occupazioni con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive senza fine di lucro
scavi e manutenzione del suolo
telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione - con un operatore
telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione - maggiorazione per ogni operatore in più
impianti radio-televisivi
piccoli impianti digitale terrestre, sistemi multi punto, parabole su impianti di telecomunicazione esistenti
impianti wi-fi wi-max
impianti pubblica utilità/sicurezza
attività edile
spazi sovrastanti il suolo con tende e simili aggettanti su suolo pubblico

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PERMANENTE
Pubblicità ordinaria fino a 1 mq
Pubblicità ordinaria > 1 mq fino a 5,5 mq
Pubblicità ordinaria > 5,5 mq fino a 8,5 mq
Pubblicità ordinaria > 8,5 mq
Pubblicità luminosa fino a 1 mq
Pubblicità luminosa > 1 fino a 5,5 mq
Pubblicità luminosa > 5,5 mq fino a 8,5 mq
Pubblicità luminosa > 8,5 mq
Pubblicità su veicoli per conto proprio
su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto (<i>anche graduabile in base alla superficie</i>)
Pubblicità su veicoli per conto proprio o di terzi
su qualsiasi veicolo pubblico o privato - pubblicità ordinaria interna - oltre 1 mq
su qualsiasi veicolo pubblico o privato - pubblicità ordinaria interna - fino a 1 mq
su qualsiasi veicolo pubblico o privato- pubblicità ordinarie esterna - fino mq 1
su qualsiasi veicolo pubblico o privato- pubblicità ordinarie esterna - oltre 1 fino a 5,50 mq
su qualsiasi veicolo pubblico o privato - pubblicità ordinarie esterna -da 5,51 mq a 8,50 mq
su qualsiasi veicolo pubblico o privato - pubblicità ordinarie esterna oltre 8,50 mq
Pubblicità su veicoli per conto terzi
Servizio interurbano - ordinaria interna conto terzi - fino a mq 1
Servizio interurbano - ordinaria interna conto terzi - oltre 1 mq
Servizio interurbano - ordinaria esterna conto terzi - fino a mq 1
Servizio interurbano - ordinaria esterna conto terzi - oltre 1 mq fino a 5,5 mq
Servizio interurbano - ordinaria esterna conto terzi - oltre 5,5 mq fino a 8,5 mq
Servizio interurbano - ordinaria esterna conto terzi - oltre 8,5 mq

pannelli luminosi variabili c/terzi - fino a mq 1
pannelli luminosi variabili c/terzi - oltre mq 1
pannelli luminosi variabili c/proprio - fino a mq 1
pannelli luminosi variabili c/proprio - oltre mq 1
maggiorazione pubblicità su suolo pubblico fino a 0,50 mq
maggiorazione pubblicità su suolo pubblico non inferiore a 0,50 mq
maggiorazione pubblicità su soprasuolo pubblico non inferiore a 0,5 mq

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA TEMPORANEA

Pubblicità ordinaria fino a 1 mq
Pubblicità ordinaria > 1 fino a 5,5 mq
Pubblicità ordinaria > 5,5 mq fino a 8,5 mq
Pubblicità ordinaria > 8,5 mq
Pubblicità luminosa fino a 1 mq
Pubblicità luminosa > 1 fino a 5,5 mq
Pubblicità luminosa > 5,5 mq fino a 8,5 mq
Pubblicità luminosa > 8,5 mq
pannelli luminosi variabili c/terzi - fino a mq 1
pannelli luminosi variabili c/terzi - oltre mq 1
pannelli luminosi variabili c/proprio - fino a mq 1
pannelli luminosi variabili c/proprio - oltre mq 1
striscioni trasversali fino a 1 mq
striscioni trasversali oltre 1 mq
pubblicità con aeromobili
pubblicità con palloni frenanti
distribuzione materiale pubblicitario
pubblicità sonora
proiezioni luminose primi 30 gg
proiezioni luminose oltre i 30 gg
maggiorazione pubblicità su suolo pubblico pari a 0,5 mq (per mq di superficie occupata)
maggiorazione pubblicità su suolo pubblico non inferiore a 0,5 mq (per mq di superficie occupata)
maggiorazione pubblicità su soprasuolo pubblico non inferiore a 0,5 mq (per mq di superficie occupata)
maggiorazione pubblicità nei cantieri (come da regolamento)

PUBBLICHE AFFISSIONI

TIPOLOGIA DI MANIFESTO (foglio: 0,70 m x 1 m)

manifesti sino a 1 mq - primi 10 gg

manifesti sino a 1 mq - 5 gg successivi o frazioni

manifesti oltre 1 mq - primi 10 gg

manifesti oltre 1 mq - 5 gg successivi

Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
tariffa aree mercatali
tariffa oraria mercati comunali (1/9 tariffa giornaliera)
tariffa oraria mercati comunali - concessionari di posteggio
tariffa oraria mercati comunali - occupazioni fino a 30 giorni
tariffa oraria mercati comunali - spuntisti
Mercato piazza del Circo (Box) - tariffa oraria e mensile
Mercato piazza del Circo (MAGAZZINO) - tariffa oraria e mensile
Mercato piazza del Circo (produttori agricoli) - tariffa oraria e mensile
Mercato Rocca Paolina - tariffa oraria
Posteggi fuori mercato e fiere - tariffa oraria